

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6-8 ottobre 2022

MOZIONE CONGRESSUALE

INTERVENTO NORMATIVO

PER LA MODIFICA DELL'ESAME DI STATO

PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE

(su iniziativa del Consiglio degli Ordini Forensi Abruzzesi)

Il Presidente del C.O.F.A., avv. Goffredo Tatozzi del Foro di Chieti,

Premesso:

- che la Legge Professionale Forense n. 247/2012 all'art. 1, comma 2, statuisce che *“L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.”*;
- che ai sensi dell'art. 43 della richiamata Legge Professionale, **1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella**

frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendersi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza;"

- che con il Decreto del Ministero della Giustizia del 9.02.2018 n. 17 *Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato,*" emanato ai sensi del suddetto art. 43 della Legge Professionale, è stata introdotta una compiuta disciplina delle modalità di istituzione e di frequenza dei già menzionati corsi di formazione;
- che ai sensi dell'art. 46, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247, i criteri adottati per la valutazione delle prove scritte e orali dell'esame di abilitazione forense sono i seguenti:"*a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici*

trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione."

- che le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense sono state inevitabilmente incise dall'emergenza pandemica da Covid-19 in quanto, con Decreto Legge 13.03.2021, n. 13, convertito, con modificazioni dalla L. 15.04.2021, n. 50, per la sessione dell'anno 2020 e con proroga per l'anno 2021, è stato previsto lo svolgimento di due prove orali: la prima avente ad oggetto *l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo,"* e la seconda, consistente *ä) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato,"*

CONSIDERATO CHE

- in attuazione di quanto statuito dall'articolo 43, comma 1, della L. 247/2012, l'introduzione della obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione per l'accesso

alla professione di avvocato, così come strutturati nel Decreto 9 febbraio 2018, n. 17 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), evidenzia l'attenzione posta anche dal Legislatore al ruolo essenziale svolto dai predetti corsi nella crescita del tirocinante, fornendo un apporto specializzante nella formazione del praticante avvocato nei diversi settori del diritto che si affianca e completa l'imprescindibile frequenza assidua dello studio professionale e la partecipazione alle udienze;

- i corsi per accedere all'esame di avvocato e, pertanto, alla professione forense, saranno obbligatori per i tirocinanti a decorrere dal 1° aprile 2022 e consisteranno (art. 8 del DM n. 17/2018) nello svolgimento di lezioni teorico-pratiche nonché in due verifiche intermedie ed una verifica finale del profitto che constano in test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica;

- l'accesso alla verifica finale è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie;

- il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della Legge Professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito dalla relativa verifica;

- tale modalità di svolgimento dei corsi assicura un riscontro concreto del profitto raggiunto dal tirocinante durante la pratica in cui le Scuole Forensi svolgono un'indispensabile funzione di verifica costante del percorso formativo dei praticanti, attraverso lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche caratterizzate dall'utilizzo del sistema didattico del metodo casistico e, soprattutto, attraverso le verifiche di cui all'art. 8 del D.M. n. 17/2018;

- alla luce della centralità che le Scuole Forensi assumono nell'ambito della formazione dei tirocinanti iscritti all'albo dei praticanti e del rilievo che assumono le predette modalità di verifica del percorso formativo, si ritiene, pertanto, che possa essere avanzata una proposta di modifica dello svolgimento dell'esame di abilitazione alla

professione forense idonea a qualificare l'esame di abilitazione come momento di verifica finale della pratica forense, armonizzandosi e coordinandosi con le descritte modalità di svolgimento e verifica della formazione dei praticanti avvocati.

Tutto ciò premesso e considerato, chiede

al Congresso Nazionale Forense di Lecce di impegnare l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento le seguenti modifiche della Legge Professionale Forense n. 247/2012:

1) UNA PROVA SCRITTA:

- redazione di un atto giudiziario in una materia scelta dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

2) UNA PROVA ORALE nella quale il candidato dovrà sostenere una verifica su una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale in una materia tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, a scelta del candidato; seguita da una verifica tesa a dimostrare la conoscenza delle seguenti materie tra le quali: ordinamento e deontologia forensi; una procedura diversa da quella scelta dal candidato nella prova scritta ed una ulteriore materia a scelta tra: diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico. Nello svolgimento delle prove dovrà essere consentito l'utilizzo dei testi di legge annotati con commenti e citazioni giurisprudenziali.

Il Presidente del C.O.F.A.
Avv. Goffredo Tatozzi